

## VERSO UNA NUOVA CONCEZIONE DEI BENI CULTURALI

Con le difficoltà e le lentezze proprie di ogni processo di ammodernamento, la legislazione e la politica italiana dei beni culturali va recependo alcuni principi ed orientamenti che a livello europeo rappresentano un dato largamente acquisito.

Il superamento del principio ottocentesco del bene culturale come privilegio di classi colte ed agiate, da sottoporsi ad un mero regime di vigilanza mediante un sistema di controlli e di vincoli diretti ad evitare abusi e di premi concessi in via del tutto eccezionale e discrezionale a chi ha operato corretti restauri, appare ormai in atto, sia per effetto della lenta penetrazione nel nostro paese dei principi europei della «conservazione integrata», sia per la presenza al Dicastero dei Beni Culturali di un Ministro come l'on. Scotti, la cui formazione di economista gli ha consentito di cogliere le potenzialità di fattore di sviluppo economico e di maturazione culturale insite nei beni di interesse storico e artistico, ed i concreti meccanismi di natura economica che favoriscono il degrado del nostro patrimonio culturale.

Il segno più rilevante di tale rovesciamento di impostazioni e di prospettive è costituito dalla recentissima legge sulle agevolazioni fiscali per i proprietari di beni culturali. Pur con tutte le manchevolezze, che verranno di seguito illustrate, si tratta del primo provvedimento di legge in cui si riconosce nei fatti che la proprietà o il possesso di un bene culturale, e la responsabilità della sua protezione e conservazione, più che un onore, rappresenta un onere, una fonte continua di preoccupazioni e di costi, che vengono sostenuti per garantire la trasmissione al futuro di beni di rilevante interesse per la comunità, e che vanno in qualche misura compensati mediante un trattamento fiscale privilegiato.

Molte delle agevolazioni previste nella Legge n. 512/1982 appaiono illusorie, irrilevanti o talora anche risibili (e ciò per non aver consultato sufficientemente le organizzazioni rappresentative di chi ha una diretta conoscenza della situazione della proprietà e per non aver operato attente analisi di natura economica sull'efficacia delle agevolazioni). Altre misure appaiono al contrario di notevole interesse.

Non è tuttavia sulla concreta incidenza agevolativa che si misura l'importanza della legge, quanto sul principio che la ispira e sui segnali che essa contiene.

## LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 512

La legge 2 agosto 1982, n. 512, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1982, di cui si presenta il testo integrale nell'inserito e che peraltro

era stato già inviato a tutti i consorziati nella prima metà di agosto, configura per i beni culturali un trattamento fiscale agevolato più generale, dopo i primi frammentari provvedimenti agevolativi in tema di oneri deducibili ai fini dell'IRPEF e IRPEG, di aliquote IVA e di INVIM.

La legge si ispira al principio che l'impegno a promuovere lo sviluppo della cultura e la conservazione e valorizzazione dei beni ad essa collegati deve fondarsi su di una generalizzata consapevolezza del valore dei beni culturali e sul concorso attivo anche dei privati.

Una tale impostazione, che trova ampia applicazione a livello europeo, non poteva che riflettersi anche in un serio ripensamento della disciplina tributaria, da cui essa era sostanzialmente contraddetta.

La legge, formulata di concerto tra il Ministero delle Finanze e il Ministero dei Beni Culturali, prevede le seguenti misure agevolative:

1 - esenzione dalle imposte sul reddito (IRPEF, IRPEG, ILOR) degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche e purchè dagli immobili non risulti alcun reddito (art. 1);

2 - esenzione dalle imposte sul reddito (IRPEF, IRPEG, ILOR) dei parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali di pubblico interesse (art. 1);

3 - applicazione ai redditi catastali degli immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/1939 del più basso dei coefficienti di rivalutazione previsti periodicamente dal Ministero delle Finanze per i fabbricati (art. 2); va precisato che ciò si verificava già nel corso degli ultimi anni, ma limitatamente agli immobili accatastati in categoria A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) che in Regione conta pochissimi casi; ora il più basso dei coefficienti di rivalutazione che è proprio quello riguardante la cat. A/9 (nell'anno in corso pari a 110) va applicato a qualsiasi immobile, di qualsiasi categoria, anche a destinazione non residenziale, purchè vincolato;

4 - riduzione alla metà del reddito catastale di immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/1939 che risultino iscritti al catasto terreni (art. 2);

5 - deducibilità al 100% delle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della Legge 1089/1939; in precedenza la deducibilità era ammessa solo nella misura del 75% e solo per spese di restauro: ora si ammettono anche le spese di manutenzione e di protezione (impianti antifurto) (art. 3);

6 - deducibilità, sempre ai fini dell'IRPEF e IRPEG, delle erogazioni liberali effettuate a favore dello Stato, di enti pubblici, di fondazioni e di associazioni

legalmente riconosciute quali il Consorzio, ai fini di acquisto manutenzione, protezione o restauro delle cose indicate dall'art. 1 della Legge 1089/1939 (art. 3);

7 - esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione dei beni mobili e immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/1939, nella misura del 100% (art. 4);

8 - riduzione al 50% dell'imposta di successione su immobili non vincolati al momento dell'apertura della successione, ma che presentano le caratteristiche che giustificano il vincolo ai sensi della Legge 1089/1939; il ricorso a tale beneficio ha per conseguenza il vincolo dell'immobile (art. 4);

9 - riduzione dell'imposta del registro per il trasferimento di immobili soggetti alla Legge 1089/1939 al 50% (art. 5);

10 - pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni culturali ereditari: non merita soffermarsi su tale misura, che non sembra presentare altro beneficio che quello di ritardare il pagamento dell'imposta, aumentata dei soli interessi (art. 6);

11 - pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali: anche in questo caso non merita di soffermarsi sulle caratteristiche agevolative del provvedimento, che non appare presentare alcun vantaggio, neanche quello di rinviare il pagamento delle imposte (art. 7).

In definitiva si tratta di un complesso rilevante di misure agevolative, che possono così classificarsi:

a - agevolazioni che possono riguardare un numero irrilevante di casi (edifici di proprietà privata adibiti totalmente e gratuitamente a sede di museo);

b - provvedimenti senza alcun contenuto agevolativo (pagamento imposte mediante cessione beni culturali);

c - agevolazioni di notevole importanza, che intervengono solo in determinati momenti (esclusione dall'attivo ereditario dei beni vincolati, riduzione dell'imposta di successione per immobili di interesse storico-artistico non ancora vincolati, dimezzamento dell'imposta di registro, deducibilità delle spese di restauro);

d - agevolazioni continuative (esenzione di parchi e giardini aperti al pubblico, applicazione del più basso coefficiente di rivalutazione sui redditi dei fabbricati vincolati, dimezzamento di quello applicabile agli immobili registrati nel catasto terreni).

Al di là di alcuni aspetti futuri e di alcune procedure eccessivamente macchinose, che rischiano in certi casi di vanificare l'efficacia di alcune agevolazioni, essendo ispirate ad un eccesso di sfiducia nei confronti del contribuente, la legge contiene un corpo di provvedimenti agevolativi di indubbio interesse, ai quali peraltro sarà possibile accedere facendo il più largo ricorso ai servizi di assistenza che il Consorzio pone a disposizione dei propri associati.

## INCONTRI CON IL SOPRINTENDENTE

Gli amministratori del Consorzio in luglio e agosto si sono incontrati con il Soprintendente ai Beni Culturali del Friuli-Venezia Giulia Prof. Arch. Luigi Pavan per affrontare alcuni problemi riguardanti gli

interventi in atto e programmati dalla Soprintendenza sui castelli friulani. In due lunghi ed approfonditi incontri sono stati in particolare esaminati i problemi riguardanti i castelli di Prampero, di Brazzacco, di Cassacco, di Susans, di Valvasone, di Villalta, di Polcenigo e di altri complessi fortificati. In particolare il Soprintendente ha fornito una circostanziata informazione sull'iter delle perizie finora messe a punto dalla Soprintendenza.

## CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito il 16 luglio a Udine, a Palazzo Torriani per discutere un breve ordine del giorno, contemplante in particolare l'approvazione dell'adesione al Consorzio del Dr. Gualtiero Spanio, per la casa-forte di Domanins (S. Giorgio della Richinvelda). Al nuovo socio va il saluto unanime di tutti i consiglieri, nell'auspicio di una proficua collaborazione.


## PRESENTAZIONE DI RESTAURO A PALAZZO TORRIANI

Proseguendo nella sua serie di incontri denominati «Presentazione di restauro», il Consorzio ha organizzato per venerdì 16 luglio un incontro nel corso del quale l'Arch. Aldo Bernardis ha presentato ai soci, ai collaboratori ed agli amici del Consorzio i risultati degli interventi di restauro eseguiti su Palazzo Torriani che dalle precedenti destinazioni residenziali è stato convertito a sede dell'Associazione Industriali, aderente al Consorzio in quanto proprietaria anche della adiacente Torre Torriani o Torre di S. Maria. Dopo il saluto dell'Ing. Sandro Martinis in rappresentanza della Associazione Industriali, che ha voluto far dono al Consorzio di una pregevole incisione su Palazzo Torriani, l'arch. Bernardis ha illustrato al pubblico la storia della Torre e del palazzo e le varie fasi dell'intervento di

## CASTELLO FORMENTINI di San Floriano del Collio (Gorizia)

- Sala per congressi
- Ristorante
- Enoteca
- Piccolo Museo del vino
- Parco aperto al pubblico

Per informazioni e prenotazioni telefonare  
allo (0481) 85587 - 81123



## Le nuove agevolazioni tributarie per i beni culturali

LEGGE 2 agosto 1982, n. 512.

Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale.

### Art. 1.

#### *Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturali*

Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Art. 5-bis - *Immobili con destinazione ad usi culturali.* — Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emero-teche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni ».

### Art. 2.

#### *Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati*

All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato è ridotto a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito.

Il mutamento di destinazione degli immobili di cui al precedente comma senza la preventiva autorizzazione

### Riferimenti ad altri strumenti normativi.

DPR 597/1973 art. 38

#### ART. 38.

Unità immobiliari non locate.

*Quando una unità immobiliare urbana, non adibita all'uso del possessore o dei suoi familiari, rimane non locata per l'intero periodo d'imposta, il relativo reddito catastale concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto nella misura del venti per cento.*

*La disposizione del comma precedente si applica a condizione che lo stato di non locazione sia denunciato all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e che ne sia confermata la persistenza nella dichiarazione annuale.*

DPR 597/1973 art. 88

#### ART. 88.

Redditi dei fabbricati.

*Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del secondo comma dell'art. 34 i redditi dei fabbricati saranno aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unità immobiliari urbane, con decreto del Ministro per le finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale.*

*Fino allo stesso termine continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2 della L. 23 febbraio 1960, n. 131, restando fermo, nell'ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo, l'obbligo del possessore di dichiarare il reddito effettivo.*

DM 20 novembre 1979  
L. 692/1981  
vedi pag. X



dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni ».

### Art. 3.

#### *Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche*

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Sono inoltre deducibili:

1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico.

La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali, non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni

DPR 597/1973 art. 10 comma 2

*Sono inoltre deducibili nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese per opere necessarie ad assicurare la conservazione od impedire il deterioramento di immobili di interesse artistico, storico ed archeologico, imposte ai sensi dell'art. 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, od eseguite ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo ed approvate ai sensi degli artt. 18 e 19 della stessa legge. La necessità delle opere, quando non si tratti di opere imposte dallo Stato, deve essere certificata dalla competente soprintendenza; la congruità delle spese, quando non si tratti di opere eseguite dallo Stato, deve essere accertata dall'ufficio tecnico erariale (1).*

L 1089/1979 art. 1

Art. 1 — Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose d'interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunabili, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure comprese le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori ».

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Sono tuttavia deducibili:

1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle Istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, alla entrata dello Stato.

Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comu-

DPR 598/1973 art. 6

ART. 6.

Deduzioni dal reddito complessivo.

*Dal reddito complessivo determinato a norma dell'articolo precedente non sono ammesse deduzioni in aggiunta a quelle dei costi e degli oneri che concorrono alla formazione degli utili netti.*

Sono tuttavia deducibili, anche in deroga al precedente comma, nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese per opere necessarie ad assicurare la conservazione o impedire il deterioramento di immobili di interesse artistico, storico e archeologico, imposte ai sensi dell'art. 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o eseguite ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo ed approvate ai sensi degli artt. 18 e 19 della stessa legge. La necessità delle opere, quando non si tratti di opere imposte dallo Stato, deve essere certificata dalla competente soprintendenza; la congruità delle spese, quando non si tratti di opere eseguite dallo Stato, deve essere accertata dall'ufficio tecnico erariale (1).

*L'imposta locale sui redditi non è deducibile (2).*

nicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori ».

#### Art. 4.

##### *Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione*

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono apportate le seguenti modificazioni:

il numero 3) è soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Non concorrono altresì a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:

a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarità e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

d) le cose indicate nell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga non debbano essere compresi nell'asse ereditario. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.

Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario la esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. La attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

Contro le attestazioni e le certificazioni è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.

L'erede decade dal beneficio fiscale della esclusione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dalla apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonché la corresponsione degli interessi moratori pre-

#### DPR 1409/1963 art. 36

36. *Dichiarazione di notevole interesse storico.* - E' compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

#### L 1089/1939 art. 5

Art. 5 — Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.



visti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori ».

All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« E' altresì ridotta del cinquanta per cento l'imposta relativa agli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione, sempreché l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali. La disposizione si applica alle successioni apertesi a partire dal 1° dicembre 1981.

L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga possano usufruire della riduzione d'imposta. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.

Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario l'esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

Contro le attestazioni e le certificazioni è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.

L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali dichiarati.

L'erede decade dal beneficio fiscale della riduzione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonché la corresponsione degli interessi moratori

DPR 637/1972 art. 18

ART. 18.

Riduzione dell'imposta.

*Se due successioni aventi per oggetto gli stessi beni si aprono a distanza di tempo non superiore a cinque anni l'imposta relativa alla seconda è ridotta in funzione inversa del tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno.*

*Se in una delle due successioni sono compresi beni non facenti parte dell'altra, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni compresi in entrambe le successioni.*

*La riduzione prevista dal presente articolo si applica anche se il precedente trasferimento è avvenuto per donazione.*

previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori ».

#### Art. 5.

##### *Riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro*

All'articolo 1 della tariffa, allegato A, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico o archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'aliquota di cui al primo comma è ridotta al 50 per cento, sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione.

*Nota:* Per conseguire le agevolazioni la parte acquirente:

a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;

b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dal competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.

Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'acquirente decade altresì dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni. In tal caso, oltre alla normale imposta, è dovuta



una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni. Dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e degli accessori ».

#### Art. 6.

##### *Pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni ereditari*

Dopo l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto il seguente:

« Art. 42-bis - *Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali.* — Gli eredi e i legatari possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al competente ufficio del registro, nei termini previsti dai precedenti articoli 41 e 42 per il pagamento delle imposte di successione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

La proposta di cessione interrompe i termini per il pagamento della imposta.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovano i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda

DPR 637/1972 art. 42

#### ART. 42.

Pagamento delle imposte complementari e suppletive.

*Il pagamento delle imposte complementari e suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notificazione della relativa liquidazione.*

*Si applica il settimo comma dell'art. 41.*



acquisire il bene offerto in cessione il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto ai sensi del precedente quarto comma.

L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto, il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari.

Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della accettazione stessa e del decreto recante la indicazione del valore dei beni ceduti.

Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori, il cedente è tenuto al pagamento della differenza.

Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, senza applicazione di penalità.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro della mancata cessione; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento della imposta e dei relativi accessori».

All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è inserito, dopo il primo, il seguente comma:

« Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari ».

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

#### DPR 643/1972

**31. (Disposizioni varie).** — *Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione.*

*L'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione a titolo oneroso o di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, è dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all'atto nullo o annullato.*

*L'avveramento della condizione risolutiva espressa non dà luogo a rimborso dell'imposta né ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione.*

*Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel terzo comma dell'art. 2.*

## Art. 7.

*Pagamento delle imposte dirette  
mediante cessione di beni culturali*

Dopo l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Art. 28-bis - *Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.* — I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.

La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

DPR 602/1973 art. 28

## ART. 28.

## Modi di pagamento.

*Il contribuente può pagare, oltre che in contanti, con cedole scadute e, nei casi previsti dalla legge, anche con cedole non scadute dei titoli del debito pubblico, computate per il loro importo netto, nonché mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita.*

*Il pagamento in danaro può essere effettuato anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali, con versamento all'ufficio postale sull'apposito conto corrente intestato all'esattore non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti in contanti rilasciate dagli uffici postali, debbono indicare l'esattore destinatario, le generalità del contribuente e la specificazione del debito al quale il pagamento si riferisce. Le ricevute sono liberatorie per il contribuente fino all'ammontare delle somme pagate, le quali sono imputate a norma dell'art. 31.*

L 1089/1939 art. 2

Art. 2 — Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministro per l'educazione nazionale.

La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.



L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo dalla cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.

Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma ».

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

#### Art. 8.

##### *Agevolazioni in casi di donazione*

Gli atti di donazione sia a favore dello Stato che di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria.

DM 20 novembre 1979

#### Tabella di aggiornamento delle rendite catastali.

I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA.		
Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili).	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni di tipo signorile	A/1	200
Abitazioni di tipo civile	A/2	165
Abitazioni di tipo economico	A/3	165
Abitazioni di tipo popolare	A/4	140
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	140
Abitazioni di tipo rurale	A/6	140
Abitazioni in villini	A/7	180
Abitazioni in ville	A/8	230
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici	A/9	110
Uffici e studi privati	A/10	260
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	140
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi).		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	180
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	180
Prigioni e riformatori	B/3	180
Uffici pubblici	B/4	180
Scuole e laboratori scientifici	B/5	180
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	180
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	180
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	180
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Negozi e botteghe	C/1	250
Magazzini e locali di deposito	C/2	220
Laboratori per arti e mestieri	C/3	220
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	220
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	220
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	220
Tettoie chiuse o aperte	C/7	220
II. - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE.		
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni).	da D/1 a D/9	250
III. - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE.		
(Altre unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi).	da E/1 a E/9	150

Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente, prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni di cui al precedente comma, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.

I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.

Art. 9.

*Disposizioni per la regione siciliana  
e per le province autonome di Trento e di Bolzano*

In relazione alle competenze spettanti alla regione siciliana ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di antichità e opere artistiche e di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione, agli adempimenti di cui alla presente legge nella predetta materia provvedono per il rispettivo territorio la regione siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai fini dell'esercizio da parte degli enti medesimi del diritto di prelazione previsto dalle leggi vigenti in materia, il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica agli stessi l'accettazione della cessione prevista dagli articoli 6 e 7 della presente legge. Il relativo importo verrà versato direttamente allo Stato.

Art. 10.

*Istituzione di capitolo di spesa  
per manifestazioni culturali*

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito un apposito capitolo di spesa occorrente per attività espositive e manifestazioni culturali di particolare interesse nazionale ed internazionale.

Art. 11.

*Tasse di ingresso ai monumenti, musei,  
gallerie e scavi*

Le tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263, e dalla legge 23 luglio 1980, n. 502, sono aumentate del 30 per cento. La frazione dei nuovi importi delle preindicate tasse è arrotondata alle 500 o alle 1.000 lire per eccesso. Le competenze del comitato interministeriale previsto dalla legge 23 luglio 1980, n. 502, restano ferme e sono estese anche ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità dello Stato, non compresi nella citata tabella di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, e successive modificazioni.

Art. 12.

*Copertura finanziaria*

Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1982, rispettivamente, in lire 1.000 milioni per le minori entrate conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e in lire 2.000 milioni per le spese di cui all'articolo 10, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo.

recupero che è risultato quanto mai rispettoso delle caratteristiche dell'edificio, considerato che l'operazione di riconversione dalle originarie destinazioni residenziali ad uffici ha richiesto solo modeste modifiche alla distribuzione degli spazi interni. La conversazione, seguita da ampio dibattito, si è conclusa con una visita al palazzo. Tra gli intervenuti, oltre a numerosi soci, si possono citare il Direttore dell'Istituto di Storia dell'Università Prof. Tagliaferri, l'Assessore alla Cultura del Comune di Udine Prof.ssa Toso Chinellato e numerosi amici del Consorzio.

### INCONTRO CON L'INTENDENTE DI FINANZA PER LA 512

Sempre a palazzo Torriani, il 17 settembre si è svolto per iniziativa del Consorzio un incontro nel corso del quale l'Intendente di Finanza Dott. Antonio Colella ha presentato ai soci ed amici dell'Ente la nuova legge sulle agevolazioni ai proprietari di Beni Culturali. Dopo una breve introduzione del Presidente, il Dott. Colella ha richiamato gli orientamenti della legislazione tributaria in tema di trattamento agevolativo nel settore immobiliare, che a partire dalla 457 ha iniziato a considerare con particolare favore gli interventi di recupero dell'edilizia di pregio. E' seguita una accurata illustrazione dei contenuti della legge svolta dal Segretario del Consorzio Dott. Liesch, che ha esaminato in tutti gli aspetti le varie agevolazioni previste dalla legge. Alle due relazioni sono seguite numerose richieste di chiarimento, che hanno posto in evidenza l'opportunità che il Consorzio curi la pubblicazione di un apposito testo esplicativo.

### NOTIZIE DAI CASTELLI / VALORIZZAZIONE

TRIESTE: Numerose manifestazioni di alto livello sono state realizzate al Castello di S. Giusto durante la stagione estiva. Tra le più importanti: «Il Ramo d'oro - un'ipotesi visiva da Picasso ad Ernst», la mostra dell'Artigianato regionale nel sotterraneo del bastione Lalio, un concerto di uno dei migliori cori polifonici della Grecia, inoltre rappresentazioni di operette ed il «Festival dei festival» cinematografico.

DUINO: Il 23 giugno S.A.S. il Principe Raimondo della Torre e Tasso ha ospitato nel castello un concerto di beneficenza a favore del 1° reparto lungodegenti Ospedale Gregoretto. Sono state eseguite musiche di Haydn per festeggiare il 250° anniversario della nascita del grande musicista.

GORIZIA: Una settimana di concerti al castello: nel cartellone il complesso di Camera di Gorizia, il quintetto a fiati della radiotelevisione di Lubiana, i «Piccoli cantori di Trieste», il duo Semprebon-Kichl, il Quartetto di Vicenza ed il Trio Lorenz.

DUINO: Durante il mese di agosto si è svolto al castello di Duino il IV Convegno internazionale sulle tempeste di rumore radio solari. Al convegno hanno partecipato una trentina di studiosi provenienti non soltanto da paesi europei, ma anche dagli Stati Uniti e dal Brasile.

SESTO AL REGHENA: Il concerto di Uto Ughi con l'orchestra di camera di Santa Cecilia da Roma ha inaugurato la serie dei concerti dell'estate friulana. Sempre nel complesso della abbazia benedettina è stata rappresentata la commedia goldoniana «I rusteghi», il 7 agosto.

PALMANOVA: In luglio la tradizionale rievocazione storica, e manifestazioni varie. Grande successo ha avuto la mostra delle stampe antiche nel dongione della porta Cividale, aperta tutto il mese di agosto.

### NOTIZIE DAI CASTELLI / RESTAURI

UDINE: Imminente il completamento del restauro della torre di Santa Maria (più conosciuta come torre Torriani). Il ripristino dello storico edificio è attuato a spese del proprietario, l'Associazione degli industriali della provincia di Udine, ed è curato dall'architetto Bernardis. A restauro ultimato la torre sarà destinata ad ospitare il museo della città di Udine. La sistemazione del ricco materiale relativo alla storia della città è stato affidato al prof. Francesco Tentori.

PALMANOVA: L'amministrazione comunale ha dato incarico all'ufficio tecnico di predisporre un piano di ristrutturazione dell'edificio che dà su contrada Savorgnan e Piazza Grande, uno degli più antichi della fortezza. In origine il fabbricato era la naturale continuazione del palazzo generalizio ed ospitò locali per i soldati veneziani (da qui proviene il nome tradizionale di «Granguardia»). Oltre che le opere di urgente e necessaria manutenzione, il piano prevede anche la realizzazione di miglioramenti tecnici.

ZOPPOLA: I preziosi affreschi che ornano il cortile interno del castello di Zoppola sono stati completamente restaurati a cura dei proprietari.


Prego inviarmi le seguenti pubblicazioni:

Titolo	n. copie
2 Antiquariato 75	_____
3 Documenti 1972 - 1976	_____
4 Friuli 1976 - Castelli	_____
5 Natura e finalità	_____
6 Castelli e fortificazioni	_____
7 Castello di S. Floriano	_____
8 Statuto	_____
9 Documenti sul restauro	_____
10 Castello di Villalta	_____

Pagamento:  contrassegno  versamento c.c.p. 24/4050

Data ..... Firma .....

Indirizzo .....



Alla Segreteria del  
 CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA  
 DEI CASTELLI STORICI DEL  
 FRIULI - VENEZIA GIULIA  
 33010 CASSACCO (Udine)

## CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA DEI CASTELLI STORICI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Sede

Castello di Cassacco - 33010 CASSACCO/Udine  
Tel. (0432) 851839/987027/852336  
Conto Corrente postale n. 24/4050  
Codice Fiscale n. 80025260300

### Natura e finalità

E' un ente riconosciuto giuridicamente che raccoglie i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di castelli e opere fortificate della regione, oltre a quegli organismi, quali comuni, aziende di soggiorno e proloco che hanno un diretto interesse alla conservazione e valorizzazione di questi monumenti. Esso si propone di promuovere iniziative di valorizzazione e concrete opere di restauro, fornendo agli interessati la opportuna assistenza tecnica e per l'espletamento delle pratiche necessarie ad ottenere contributi ed interventi, e sensibilizzando l'opinione pubblica e gli uffici competenti. Vi aderiscono numerosi soggetti privati ed importanti enti quali i comuni di Udine, Pordenone, Gorizia, Gemona, Spilimbergo, Monfalcone, Valvasone, Polcenigo, Gradisca d'Isonzo, Venzona, la Curia Arcivescovile di Udine, le Amministrazioni Provinciali di Gorizia e di Trieste e la Comunità Collinare del Friuli.

### Cariche sociali

**Consiglio d'Amministrazione:** Prof. Marzio Strassoldo (Presidente/Strassoldo), Geom. Ciro Castenetto (Vice-presidente/Cassacco), Amm. Giandaniele Asquini (Vice Presidente/Fagagna), Avv. Marino De Grassi (Gorizia), Avv. Michele Formentini (S. Floriano), Ing. Dino Mantovani (Comune di Udine), Sig.ra Magda Ferrarese (Comune di Gemona), Ing. Umberto Natalucci (Comune di Pordenone), Co. Prospero Panciera di Zoppola (Zoppola), Sig. Federico Primas (Prampero), Ing. Domenico Taverna (Arcano), Dr. Ernesto Liesch (Segretario).

### Revisori dei conti

Sig. Giuseppe Schicker (Ravistagno), Prof. Paolo Goi (Susans), Dr. Gianni Venier (Sterpo), Co. Alvis Savorgnan di Brazzà (Cergneu), Geom. Sergio Basso (Gronumbergo)

### Proviviri

Co. Ettore di Valvasone (Valvasone), Dr. Carlo Bonati Savorgnan d'Osoppo (Artegna), Dom Carlo Tasso Coburgo e Bragança (Villalta), Co.ssa Luisa Custozza (Colloredo).

### Pubblicazioni

1. **Documenti sull'attività del Consorzio nel periodo dicembre 1968 - febbraio 1972**, Cassacco 1972, pp. 132 (esaurito).
2. **Antiquariato 75**, Cassacco 1975, pp. 132, L. 2.000
3. **Documenti sull'attività del Consorzio nel periodo marzo 1972 - luglio 1976**, Cassacco 1976, pp. 234, L. 5.000
4. AA.VV., **Friuli 1976 / Castelli / Castles / Schlösser**, Editore Grillo, Udine 1976, pp. 96, L. 5.000.
5. **Natura e finalità del Consorzio**, Quaderno n. 1 della Collana Documentazione, Cassacco 1977, pp. 16, L. 500.
6. **Castelli e fortificazioni del Friuli-Venezia Giulia**, S. Daniele 1979 (2.a ed.), omaggio.
7. CATTALINI A., **Castello di S. Floriano**, Quaderno n. 1 della Collana «Castelli storici», Udine 1978, pp. 31, L. 2.000.
8. **Statuto**, Quaderno n. 2 della Collana Documentazione, Cassacco 1979, pp. 16, L. 500.
9. **Documenti sul restauro: la Carta di Venezia e la Carta del Restauro 1972**, Quaderno n. 3 della Collana Documentazione, Cassacco 1979, pp. 32, L. 2.000
10. ZUCCHIATTI W. **Castello di Villalta**, Quaderno n. 2 della Collana «Castelli storici», Cassacco 1981, pp. 24, L. 2.000.
11. **Rapporto Stato Castelli**, Cassacco 1978, pp. 46, L. 4.000.
12. **Cartoline - Castelli**, Cassacco, Arcano, Colloredo, Prampero, Villalta, Ed. Cartolnova, L. 500 ciascuna.

### COMITATO INIZIATIVE CASTELLANE

Sede: Castello di Cassacco - 33100 CASSACCO/Udine  
Presidenza: Via Chisimaio. 9 - 33100 UDINE  
Tel. (0432) 479760-293935  
Conto Corrente Postale n. 24/5623  
Codice Fiscale n. 555410307

### Natura e finalità

E' un'associazione aperta a chiunque sia interessato a collaborare a iniziative di concreta valorizzazione dei castelli e opere fortificate della regione. Promuove, in stretta collaborazione con il Consorzio, iniziative e manifestazioni dirette a far conoscere e a rianimare questi monumenti, come concerti, mostre, visite guidate, spettacoli folcloristici, ecc. Ad esso si deve l'organizzazione di iniziative di successo, quali la Mostra Mercato dell'Antiquariato a Colloredo (1975) e la fortunata serie di «Concerto al Castello», che si ripete ogni anno.

Gli appassionati dei castelli se desiderano fornire un concreto contributo alla loro conservazione e valorizzazione, sono invitati ad aderire al Comitato.

### Cariche sociali

Presidente: Gianni Passalenti  
Vice-Presidente: Arturo Toso  
Segretario: Giorgio Baiutti

**CASTELLI**  
Notiziario trimestrale del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli  
Storici del Friuli - Venezia Giulia  
Redazione: Castello di Cassacco, 33010 CASSACCO  
Direttore responsabile: Gianni Passalenti  
Autorizzazione del Trib. di Udine n. 454 del 9.8.79  
Spedizione in abb.to postale Gruppo IV - 70%  
Stampa: Grafiche Missio Udine



Spedizione in abbonamento postale Gruppo IV - 70%

- Desidero ricevere ulteriori informazioni sul Consorzio e sul Comitato
- Desidero aderire al Comitato Iniziative Castellane
- Desidero contribuire concretamente alle attività a favore dei castelli della regione mediante un versamento di Lire .....
- Vi prego di inviare il notiziario ai seguenti indirizzi:

.....  
.....  
.....

Co.Dr. Pietro Enrico di Prampero  
P.zza Duomo 6  
33100 UDINE